

## Associazione Periti Esperti e Consulenti Campani

Sede Amministrativa: 80035 Nola (NA) via On. F. Napolitano, 185 **Membro PMItalia.** 

(Confederazione Italiana piccole e medie Imprese)

# **CODICE DEONTOLOGICO**

TITOLO I – DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

## Art. 1. PRINCIPI GENERALI

- 1) Il presente codice etico delinea i principi fondamentali di comportamento e professionalità che gli iscritti all'Associazione Periti Esperti e Consulenti Campani sono tenuti a rispettare nell'esercizio della propria attività e nel loro agire quotidiano. Tali principi sono volti a preservare l'integrità, la reputazione e il rispetto nei confronti del pubblico, dei colleghi e delle altre professioni con cui gli associati possono interagire.
- 2) Qualsiasi violazione diretta o indiretta di questo codice, così come qualsiasi comportamento contrario al suo spirito e scopo, mettendo a rischio gli interessi sopra menzionati, costituisce una violazione disciplinare e sarà soggetta a responsabilità disciplinare secondo lo Statuto e il presente codice.
- 3) Le violazioni del codice etico comportano sanzioni disciplinari in caso di comportamento doloso o colposo. Il dolo è inteso come la consapevolezza e la volontà degli atti o delle omissioni e delle loro conseguenze, mentre la colpa può derivare da negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o norme disciplinari.
- 4) Le sanzioni comminate per le violazioni sono proporzionate alla gravità del fatto, al grado di dolo o colpa e alle conseguenze individuali e collettive della violazione. Si terrà conto anche della condotta precedente e successiva all'infrazione, di eventuali violazioni disciplinari precedenti e di altre circostanze rilevanti per una valutazione equa e ragionevole.
- 5) Il Collegio dei Probiviri, come previsto dallo Statuto, ha il compito di vigilare sull'osservanza del codice etico da parte dei membri e di esaminare le segnalazioni di violazioni.

Infotel: 081.823.42.51 www.apecc.it e-mail: segreteria@apecc.it

6) In caso di violazione accertata del codice etico, il Collegio dei Probiviri imporrà una delle

sanzioni previste, mentre in caso di persistenza nel comportamento illecito, il Consiglio Direttivo

procederà alla cancellazione del membro inadempiente dal registro dell'Associazione.

7) Nel caso in cui il comportamento illecito persista, il Consiglio Direttivo procederà alla

cancellazione del socio inadempiente dal registro dell'Associazione Periti Esperti e Consulenti

Campani.

Art. 2. ESTENSIONE E ADERENZA AL CODICE

1) Il presente codice etico si applica a tutti coloro che sono affiliati all'Associazione Periti Esperti e

Consulenti Campani. Tale obbligo di aderenza persiste anche in caso di sospensione temporanea o

applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dell'associato, cessando soltanto con la

cancellazione dell'iscrizione o la volontaria rinuncia.

TITOLO II - RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I TERZI IN GENERALE

Art. 3. SCOPO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1) L'obiettivo primario del professionista è accettare incarichi solo se può garantire la loro gestione

con competenza, diligenza e integrità, mettendo sempre gli interessi del cliente al di sopra dei

propri.

2) È fondamentale che il professionista mantenga una comunicazione costante con il cliente,

informandolo regolarmente sull'andamento della pratica, coinvolgendolo nelle decisioni cruciali e

concordando qualsiasi deviazione dalla norma.

3) Il professionista si impegna a presentarsi con chiarezza e precisione fin dal primo incontro con il

cliente, specificando la propria qualifica e, se appropriato, il titolo professionale, al fine di evitare

ambiguità e malintesi.

4) È responsabilità del professionista condividere con il cliente qualsiasi dubbio o perplessità

riscontrati durante l'analisi della pratica e adottare misure immediate nel caso sospetti che il cliente

stia cercando di utilizzare i suoi servizi per attività illecite.

Art. 4. PRINCIPI DI CONDOTTA E RISPETTO NELL'AGIRE PROFESSIONALE

1) Il professionista è vincolato ad adottare un comportamento improntato a principi di lealtà in ogni

sua interazione con il cliente, i colleghi e qualsiasi altra parte coinvolta nell'esercizio della sua

professione.

2) L'agire professionale deve essere inequivocabilmente guidato da criteri di correttezza e probità,

volti esclusivamente alla tutela degli interessi dei soggetti che si affidano al professionista.

3) È un dovere del professionista conformare ogni aspetto della propria attività e del proprio

comportamento, sia all'interno che all'esterno della sfera professionale, ai più alti standard di

integrità e decoro.

Art. 5. TRASPARENZA E ETICA NELLA COMUNICAZIONE

1) Ogni professionista ha il diritto di comunicare al pubblico interessato riguardo ai suoi campi di

competenza, agli obiettivi e alle finalità della sua pratica professionale. Questa comunicazione

dovrebbe includere informazioni sui suoi titoli accademici, sui corsi di specializzazione frequentati,

sugli strumenti utilizzati nella sua professione e ogni altro dettaglio rilevante per consentire al

pubblico di fare scelte informate.

2) Nel fornire queste informazioni, il professionista si impegna a essere veritiero e corretto,

evitando toni inappropriati e promesse esagerate riguardo ai risultati del suo lavoro. È importante

mantenere un comportamento rispettoso e astenersi dall'uso di linguaggio eccessivamente enfatico

che potrebbe trarre in inganno il pubblico.

3) È strettamente vietato al professionista divulgare l'identità dei clienti che hanno usufruito dei suoi

servizi senza il loro esplicito consenso scritto.

4) Tuttavia, il professionista può condividere informazioni sulla propria attività, compresi i risultati

ottenuti, a fini scientifici e didattici, purché rispetti la privacy dei clienti e non divulghi

informazioni che potrebbero identificarli indirettamente.

5) È assolutamente proibito al professionista fare pubblicità ingannevole, utilizzare titoli non

legittimamente posseduti o adottare comportamenti che potrebbero confondere i clienti.

Infotel: 081.823.42.51 www.apecc.it e-mail: segreteria@apecc.it

### Art. 6. IMPEGNO ALLA PROFESSIONALITA' E ALL' AGGIORNAMENTO

1) Il professionista si impegna a svolgere le proprie attività con la massima diligenza possibile,

adattandosi alle esigenze specifiche dei casi e utilizzando le risorse tecniche a disposizione in modo

appropriato.

2) È responsabilità del professionista operare all'interno dei propri limiti di competenza, basandosi

sui propri titoli di studio, esperienze e formazione continua.

3) È essenziale che il professionista mantenga un costante aggiornamento professionale, conforme

agli standard stabiliti dall'Associazione, al fine di garantire prestazioni di alta qualità e rispondere

alle sfide in evoluzione del settore.

4) Con l'adesione all'Associazione, il professionista accetta l'obbligo di partecipare a programmi di

formazione permanente come parte integrante del suo sviluppo professionale.

5) Al termine di ogni periodo di aggiornamento, il professionista deve presentare documentazione

comprovante il completamento dei corsi e delle attività di formazione permanente, dimostrando così

il suo impegno continuo verso l'eccellenza professionale.

## Art. 7. DOVERE DI RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

1) Il professionista è tenuto a mantenere la massima riservatezza riguardo all'identità dei suoi

clienti, alle loro condizioni fisiche e psicologiche, nonché a qualsiasi altra informazione relativa alla

consulenza fornita. Tale obbligo si estende anche alle attività professionali svolte e a ogni altra

informazione rilevante sui rapporti con i clienti.

2) Restano valide le disposizioni di legge che richiedono la divulgazione di determinate

informazioni in circostanze specifiche. Tuttavia, è consentita la divulgazione di informazioni

conformemente a quanto stabilito nell'articolo 5, comma 4, del presente codice, nel rispetto dei

principi di trasparenza e veridicità.

## Art. 8. GARANZIA DELLA RISERVATEZZA E DELLA NEUTRALITÀ

1) Il professionista è tenuto a preservare rigorosamente la riservatezza delle informazioni relative ai

suoi clienti, evitando situazioni che potrebbero compromettere la loro privacy o la loro reputazione.

Questo impegno si estende anche alle attività professionali svolte e a qualsiasi altra informazione

acquisita nel corso della sua pratica.

2) Il professionista deve evitare qualsiasi situazione che possa creare conflitti di interesse, minando

la sua indipendenza, libertà di azione e giudizio. Tale obbligo si applica sia nei confronti dei clienti

che si affidano alla sua competenza, sia nei confronti dei colleghi, di altre figure professionali, delle

autorità e di terzi in generale

TITOLO III - COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI E PARTENARIATO CON

L'ASSOCIAZIONE

Art. 9. COOPERAZIONE ETICA E CONFORMITÀ ALLE REGOLE

1) Il professionista deve instaurare rapporti con i colleghi e le colleghe basati su correttezza,

collaborazione e lealtà reciproca. La richiesta di assistenza da parte di un collega deve essere

valutata attentamente e può essere rifiutata solo per motivi validi e giustificati.

2) È imperativo per il professionista rispettare lo Statuto, i regolamenti e le direttive

dell'Associazione Periti Esperti e Consulenti Campani, garantendo così il rispetto delle norme e dei

provvedimenti interni dell'associazione.

3) Il Consiglio Direttivo è autorizzato a procedere con la cancellazione dall'elenco o dal registro

previsti dallo Statuto dell'Associazione Periti Esperti e Consulenti Campani come misura

amministrativa non disciplinare nei seguenti casi:

a. Incompatibilità;

b. Mancanza di uno dei requisiti per l'iscrizione indicati nello Statuto, salvo i casi di radiazione;

c. Mancato pagamento delle tasse associative da parte di un soggetto già iscritto che ha espresso

l'intenzione di rinnovare l'iscrizione.

4) La cancellazione diventa effettiva al momento della notifica al professionista interessato.

Quest'ultimo ha il diritto di presentare reclamo all'Assemblea Nazionale entro quindici giorni dalla

notifica del provvedimento, il quale verrà valutato nel rispetto del principio del contraddittorio.

TITOLO IV – INTERAZIONI ETICHE CON COLLABORATORI, DIPENDENTI E ALTRI

**PROFESSIONISTI** 

Art. 10. RISPETTO E COOPERAZIONE CON I COLLABORATORI E IL PERSONALE

1) Il professionista è chiamato a instaurare rapporti con i collaboratori e i dipendenti basati sulla

reciprocità, il rispetto e la fiducia. Nei confronti dei dipendenti, è tenuto a rispettare pienamente le

disposizioni normative e contrattuali vigenti, garantendo loro condizioni di lavoro e trattamento

dignitosi.

2) Nel caso in cui un collaboratore o un dipendente sia anche un professionista, entrambi devono

riconoscersi reciprocamente competenti e indipendenti, promuovendo uno scambio costruttivo di

conoscenze e competenze. È essenziale evitare qualsiasi forma di concorrenza sleale che possa

compromettere la collaborazione e il percorso professionale dell'altro.

Art. 11. INTERAZIONI CON PROFESSIONISTI DI ALTRE DISCIPLINE

1) Nell'ambito della propria attività professionale, il professionista si impegna a promuovere una

collaborazione aperta e reciproca con altri professionisti di diverse discipline. Questo impegno è

fondato sui principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco delle competenze.

2) È essenziale che il professionista adotti un approccio diligente e preciso nel gestire le interazioni

con i professionisti di altre discipline, al fine di garantire la tutela degli interessi del pubblico e

preservare l'integrità sia individuale che collettiva della professione.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 12. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NELLE SANZIONI

1) Nel processo di determinazione delle sanzioni, il Collegio dei Probiviri deve tenere conto di

diversi fattori, tra cui l'età del soggetto coinvolto, la posizione ricoperta all'interno dell'Associazione

e l'entità del danno arrecato, garantendo così che la sanzione sia proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa.

2) Questo principio di proporzionalità mira a garantire un trattamento equo e giusto per tutti i

soggetti coinvolti, assicurando che le sanzioni siano commisurate alla natura e alla gravità delle

violazioni.

Art. 13. CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

1) Le sanzioni disciplinari previste da questo codice sono suddivise in due categorie:

Sanzioni di primo grado:

1.1 Ammonimento

1.2 Richiamo formale scritto

Sanzioni di secondo grado:

2.1 Sospensione temporanea dall'Associazione (da uno a sei mesi)

2.2 Espulsione permanente dall'Associazione

1) Le sanzioni di primo grado vengono applicate per comportamenti che causano danni minori e

non persistenti all'Associazione. Queste sanzioni hanno validità fino alla scadenza dell'adesione

annuale.

2) Le sanzioni di secondo grado, invece, hanno una durata specifica e mantengono efficacia anche

nel caso in cui il soggetto si riaffilii all'Associazione dopo un certo periodo. L'espulsione è una

sanzione permanente e può essere revocata solo mediante un processo di revisione.

Art.14. SANZIONE DI PRIMO GRADO:

1.1 Ammonimento: Rappresenta un richiamo espresso oralmente senza documentazione formale.

1.2 Richiamo formale scritto: Consiste nella trasmissione di un avviso ufficiale. Tale misura è

annotata temporaneamente nel profilo del membro per l'anno in corso e perde validità al momento

del successivo rinnovo annuale dell'affiliazione. Viene applicata per violazioni di bassa entità che

provocano danni limitati e temporanei all'Associazione, a condizione che il comportamento o

l'azione in questione abbia causato un danno quantificabile e apprezzabile, anche se di modesta

entità.

**Art.15. SANZIONE DI SECONDO GRADO:** 

2.1 Sospensione temporanea dall'Associazione: Questa misura comporta la temporanea sospensione

dello status di socio per un periodo variabile da uno a sei mesi, potenzialmente incluso anche in

giorni lavorativi. Viene applicata in risposta a violazioni di notevole gravità, circoscritte a eventi passati che continuano a produrre conseguenze negative nel futuro. La decisione di applicare questa sanzione è basata sull'analisi della gravità del comportamento da parte del Collegio dei Probiviri o sulla ricezione del quarto richiamo scritto da parte del socio, il quale automaticamente si converte in una sospensione di almeno un mese. Durante il periodo di sospensione, il socio è escluso dalle

attività e dai benefici dell'Associazione, ed è tenuto a restituire qualsiasi bene associativo.

2.2 Espulsione permanente dall'Associazione: Questa misura implica la rimozione definitiva dall'Associazione in risposta a comportamenti, sia intenzionali che negligenti, che causano danni eccezionali all'Associazione stessa. Si applica a comportamenti mirati a danneggiare deliberatamente o per negligenza l'Associazione. Il socio espulso non ha più diritto a beneficiare dei servizi o delle strutture dell'Associazione in modo permanente. È vietata qualsiasi forma di ri-iscrizione, e nel caso in cui venga presentata una richiesta di rinnovo dell'iscrizione con pagamento della quota associativa, questa non sarà rimborsata e la richiesta sarà respinta. L'accumulo di periodi di sospensione dall'Associazione, che insieme o separatamente raggiungono un totale di sette mesi, comporta automaticamente l'espulsione del socio.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 16 - REVISIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Il presente codice deontologico può essere revisionato e aggiornato dall'Associazione Periti Esperti e Consulenti Campani per adeguarsi ai cambiamenti normativi e alle evoluzioni della professione.

## Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente codice deontologico entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte degli organi competenti dell'Associazione Periti Esperti e Consulenti Campani.